



ALESSIO BONAFINE

La Cassazione torna (ancora una volta) a pronunciarsi sulle attestazioni di conformità ai fini dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

Cass., sez. VI, 21 dicembre 2017, n. 30745

Per non incappare nella improcedibilità dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il difensore del ricorrente, in caso di notifica telematica della sentenza impugnata, deve estrarre una copia analogica dall'originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell'una all'altro, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l'attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche

Come debba essere soddisfatto l'onere prescritto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. quando la sentenza di appello sia stata notificata a mezzo PEC è questione ancora particolarmente dibattuta nella giurisprudenza della Cassazione.

Si proverà ad essere più chiari nella ricostruzione di tali soluzioni interpretative, cogliendo l'occasione per individuare, sebbene sommariamente, la normativa applicabile.

Come noto, l'art. 3-bis L. n. 53/1994 autorizza gli avvocati ad eseguire la notifica di atti e documenti relativi al processo con modalità telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi.

Nell'ambito del procedimento di cassazione, tuttavia, la previsione di tali forme telematiche sconta il dato della mancata telematizzazione, continuando il medesimo ad essere regolato dalle norme processuali che prevedono la notifica ed il deposito in cancelleria in forma analogica. Da ciò deriva la necessità che gli atti e documenti elettronici, sebbene trasmessi dal difensore o pervenuti al suo indirizzo PEC in forma telematica, per rispondere ai requisiti di procedibilità ed ammissibilità prescritti dagli artt. 365, 369, 370, 371 e 372 c.p.c., devono necessariamente essere trasformati in un documento cartaceo, per queste vie ponendosi il tema delle modalità per l'attestazione di conformità.

Su queste premesse, una delle prime pronunce rese sulla questione (Cass. n. 17450/2017) aveva affermato il principio per cui per sfuggire alla declaratoria di improcedibilità del ricorso il difensore del ricorrente, destinatario della notifica telematica della sentenza di appello, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli, della relazione di notificazione e degli allegati (ivi compreso, quindi, del provvedimento impugnato) per poi attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte.

Ciò si era sostenuto in ragione del dettato dell'art. 9 L. n. 53/1994. Il comma 1-bis della predetta disposizione prevede infatti che "Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte". Inoltre, il campo applicativo del precetto è fortemente esteso dal successivo comma 1-ter, ai sensi del quale "In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis".



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


Pacini
Giuridica

Poco più tardi, i giudici di legittimità avevano invece parzialmente mutato orientamento finendo per introdurre una doppia regola di attestazione, atteso che se, da un lato, in capo al difensore del ricorrente si delineava l'onere di asseverare come conforme all'originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012 dall'altro, per soddisfare l'onere di deposito della relazione di notificazione, si continuava a fare applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994 (Cass. n. 26520/2017).

Lungo tale direttrice, invero criticabile nella parte in cui pare fondarsi sulla idea per cui il difensore che appone l'attestazione sulla copia del provvedimento allegata alla notifica telematica e non sull'originale scaricato dal fascicolo "attesterebbe la conformità di una copia della copia, anziché della copia estratta direttamente dall'originale", sembra collocarsi anche la sentenza qui segnalata.

Il Collegio, in effetti, sostiene che per ottemperare al disposto dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, c.p.c. il difensore deve procedere all'estrazione del provvedimento dal fascicolo digitale ai fini dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012, da apporre con sottoscrizione in forma autografa, in calce o a margine, o su foglio separato ma fisicamente congiunto alla copia analogica della sentenza ai sensi dell'art. 16-undecies D.L. n. 179/2012; quanto alla relata di notifica, invece, si conserva il richiamo a Cass. n. 17450/2017 e alla regola dell'estrazione di copia cartacea dal messaggio di posta elettronica certificata, in vista dell'attestazione con sottoscrizione autografa della conformità.